

	COMUNE DI VIMODRONE	
	Città Metropolitana di Milano	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Rep. n.	
	Schema contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa con modalità	
	elettronica CIG SERVIZIO DI GESTIONE VERDE	
	COMUNALE	
	A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE ANNO 2019 – 2020	
	L'anno (in lettere) il giorno (in lettere) del mese di in	
	Vimodrone nella sede comunale, in Via C. Battisti 54/56, avanti a me Dott.	
, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, firma	
	digitale intestata a, rilasciata da n.	
	valida sino al.....e non revocata, Pubblico Ufficiale autorizzato a	
	rogare i contratti tutti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'articolo 97 comma 4	
	lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica presso il	
	Palazzo Comunale, senza l'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si trovano	
	delle condizioni volute dalla legge, espressamente rinunziano d'accordo fra loro e	
	con il mio consenso, sono presenti:	
	1. Comune di Vimodrone , C.F. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via Battisti	
	n. 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dal, nato a	
 il, firma digitale intestata a	
,rilasciata da, n.valida sino	
	al.....e non revocata, domiciliato per la carica presso il Palazzo	

Comunale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile del Settore, ai sensi del decreto sindacale di nomina n., che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";

e

2., C.F. con sede legale in
Via n., iscrizione alla Camera di Commercio di in persona del Sig. nato a il in qualità di e legale rappresentante, firma digitale intestata a, rilasciata da n. valida sino al.....e non revocata, come tale munito dei necessari poteri, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità "Appaltatore".

(in caso di procuratore)

2., C.F., con sede legale in
Via n., iscrizione alla Camera di Commercio di in persona del Sig., nato a il, firma digitale intestata arilasciata da n. valida sino al..... e non revocata, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della suddetta società, in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante della società stessa Sig. a mezzo di atto pubblico / scrittura privata autenticata del Notaio Dott. repertorio n. del registrato all'Ufficio di in data al n. serie che in originale/in

copia certificata conforme in data dallo stesso Notaio, che è allegata

al presente atto sotto la lettera per formarne parte integrante e sostanziale.

La suddetta società nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche

“Appaltatore”.

(in caso di raggruppamento temporaneo)

2., C.F., con sede legale in

Via n., iscrizione alla Camera di Commercio di

....., in persona del Sig nato a

..... il, in qualità di e legale

rappresentante, firma digitale intestata a, rilasciata da

..... n. valida sino al e non revocata,

come tale munito dei necessari poteri, nella sua qualità di impresa mandataria capo

– gruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito oltre che dalla stessa, dalla

mandante _____, C.F., con

sede legale in, Via n.,

iscrizione alla Camera di Commercio di, in persona

del Sig, nato a il in qualità di

..... e legale rappresentante, firma digitale intestata a

rilasciata da n. valida sino al..... e

non revocata, e dalla mandante

....., C.F., con sede legale in, Via

..... n., iscrizione alla Camera di Commercio di

..... in persona del Sig., nato a

..... il, in qualità di e legale

	rappresentante, firma digitale intestata a rilasciata da	
 n. valida sino al.....e non revocata,	
	giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato mediante atto	
	pubblico/scrittura privata autenticata dal Notaio in _____	
	Dott. _____ repertorio n. _____	
	del _____ registrato/a all'Ufficio di _____	
	in data _____ al n _____ serie _____	
	_____ che in originale/copia certificata	
	conforme all'originale in data _____ dallo stesso	
	notaio, è allegata al presente atto sotto la lettera	
	_____ per formarne parte integrante e	
	sostanziale, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato congiuntamente per brevità	
	anche "Appaltatore".	
	I firmatari dichiarano di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non	
	trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione	
	prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi norma. I	
	predetti compraenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano	
	le obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità personale io Segretario	
	rogante mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di	
	identità n. rilasciata dal Comune di e valida fino	
	al e che mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del	
	quale	
	PREMETTONO CHE	
	a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32	
	comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente	

certificatore autorizzato;

b) Il Comune di ha necessità di procedere all'acquisizione del servizio di cui in oggetto e per fare ciò ha approvato con determina registro generale n. del il progetto di servizio e ha assunto la determinazione a contrarre, stabilendo di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 con criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo e demandando la gestione della procedura all'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 ora confluito nell'articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) Con determinazione registro generale n. del l'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha lanciato la procedura di gara in nome e per conto del Comune di utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, denominato piattaforma Sintel di Arca (Agenzia Regionale Centrale Acquisti – Lombardia) ;

d) A seguito dell'espletamento della procedura, tutti gli atti sono stati trasmessi al Comune di e, che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilità e congruità dell'offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate dall'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con determinazione registro generale n. del ha approvato tutte le operazioni di gara svolte e si è disposta l'aggiudicazione a favore di, (Eventuale, da inserire nel caso di raggruppamenti di

imprese) quale capogruppo dell'associazione temporanea di imprese con
«.....» codice fiscale «.....» e partita I.V.A. n. «.....» con sede
legale e domicilio fiscale in «.....» via «.....» come risulta dall'atto di
associazione e mandato del «.....» Rep n. «.....» e Racc. n.
«.....» del Dottor «.....» notaio in «.....» registrato a
«.....» il «.....» (Eventuale, da inserire nel caso di consorzi) il consorzio
contraente ha dichiarato, in sede di gara, di concorrere per
..... con sede legale in codice
fiscale e partita I.V.A.;

e) - (Eventuale, da inserire nel caso di avvalimento) il contraente, in sede di gara,
ha dichiarato di ricorrere ad avvalimento relativamente ai
requisiti.....individuando quale operatore economico ausiliario
..... con sede legale in codice fiscale e partita
I.V.A.

f) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata
comunicata ai soggetti interessati in data giusta comunicazioni in
atti;

g) *Eventuale, da inserire nel caso di avvio prestazioni in pendenza di
stipulazione*) al fine di garantire la continuità del servizio, ai sensi dell'art. 32
commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha dato avvio alle prestazioni
contrattuali a far tempo dal

h) L'aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto con
esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e il
Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta
efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara

dall'Appaltatore, con esito positivo, fatta eccezione per

..... il cui esito non è pervenuto

alla data del presente atto e che stante l'urgenza di procedere dichiarata dal Rup,

quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza

delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al

recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo;

i) E' trascorso il termine minimo, di 35 (trentacinque) giorni, previsto dall'articolo

32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

j) in ottemperanza all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve

provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del

Comune;

k) L'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad

adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini

di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo

adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni

caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la

formulazione della propria accettazione;

l) **(Solo per le società di capitali, In caso di RTI ripetere la dichiarazione per**

ciascuna impresa riunita): L'Appaltatore ha presentato ai sensi del Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa

alla composizione societaria, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91; detta

dichiarazione è stata acquisita dal Comune in sede di presentazione dell'offerta;

m) Con verifica telematica operata attraverso il sistema reso disponibile dalla

Prefettura di Milano si è verificato che a carico della società

non sussistono le cause di decadenza, di

sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 **ovvero in alternativa alla comunicazione, decorsi 30 giorni dalla richiesta, può essere acquisita l'autocertificazione** non essendo stata rilasciata la comunicazione antimafia entro il termine di 30 (trenta) giorni, è stata acquisita dall'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 l'autocertificazione di cui all'articolo 89 comma 1 del medesimo decreto legislativo in data, con la quale l'interessato ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159; è pertanto possibile procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'articolo 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con espressa avvertenza che, nel caso emerga la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, Il Comune recederà dal contratto (*Eventuale, da inserire nel caso di inserimento dell'operatore nelle White List*) sono stati esperiti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, ai sensi dell'art. 52 bis della L. 190/2012, in quanto l'operatore economico risulta iscritto all'elenco di cui all'art. 52 della L. 190/2012 (White List) della Prefettura di «.....» dal «.....»

n) Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

o) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

p) L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente atto e degli atti ivi citati ed

eventualmente allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

q) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

r) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato, SE DEL CASO l'Offerta tecnica.....;

2) L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

a) dall'offerta tecnica e economica presentata in sede di gara;

b) dal Capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione registro generale n. del

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dalle Linee Guida Anac e dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

d) dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluso il capitolato generale e le norme in materia di contabilità, in vigore per il Comune, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del contratto;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

f) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Comune. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto

comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio del Comune, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e l'Appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Il Comune, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni o modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento o in diminuzione, conformemente a quanto previsto dagli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato/a, accetta, l'appalto in parte a corpo e in parte a misura come dettagliatamente indicato nel capitolato cui si rinvia Il contratto ha per oggetto

come meglio specificato nel

Capitolato da erogare con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo nonché nell'offerta tecnica presentata. Detti documenti, in copia informatica certificata conforme all'originale cartaceo da me segretario rogante, è//sono allegato/i al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che le parti dichiarano di ben conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita. Con la stipula del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a prestare

e a porre in

essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio

descritto e dettagliato nel Capitolato e nell'offerta tecnica. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal progetto, approvato **con atto registro n. Del** e composto dai seguenti elaborati: Le parti si obbligano in particolare a rispettare le condizioni contrattuali previste nel Capitolato nonché negli elaborati approvati con il suddetto atto nonché quelle contenute nell'offerta tecnica che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati e che le parti dichiarano di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere invocata come eccezione Il Comune nel corso dell'esecuzione contrattuale potrà apportare variazioni o modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento e in diminuzione, conformemente a quanto previsto dall' articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'appaltatore se non sia stata approvata dal Comune. L'appaltatore prende atto e accetta che il Comune, per la parte a misura, non garantisce l'utilizzazione di tutte le quantità /tipologie quantificate nel progetto cui si rinvia, essendo queste frutto di una stima elaborata al meglio delle conoscenze del Comune, il quale richiederà l'attivazione dei servizi e delle attività, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui oltre. I servizi e le attività dovranno essere eseguiti nei luoghi previsti dal capitolato cui si rinvia. La designazione del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 101 del D.lgs. n. 50/2016 e il nominativo del Responsabile dell'appalto previsto dal capitolato avverranno con atti separati prodotti e acquisiti direttamente dal Settore Servizi alla persona del Comune secondo quanto oltre indicato

4) (eventuale da inserire nel caso di servizio attivato in pedneza della stipula) il

servizio oggetto del presente contratto viene svolto a decorrere

da _____ per 12 dodici) mesi. (eventuale da inserire nel caso di servizio

attivato in data successiva alla stipula) il servizio oggetto del presente contratto ha

durata di 12 mesi a viene svolto a decorrere da _____ per 12 (dodici)

mesi a decorrere dall'invio/ricezione della comunicazione di avvio delle prestazioni.

Per quanto riguarda i tempi di esecuzione del servizio si applicano le disposizioni

contenute nel capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara

5) Il corrispettivo complessivo massimo presunto del servizio dovuto

all'Appaltatore dal Comune per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni

oggetto del presente contratto è quello risultante dall'offerta dell'appaltatore

formulata in sede di gara ed è così composto:

euro _____ (_____) oltre IVA, per le

attività da erogare a corpo ed euro

_____. (_____) oltre IVA per le

attività da erogare a misura. Per queste ultime il corrispettivo contrattuale verrà

determinato in base ai prezzi unitari indicati negli elaborati progettuali al netto del

suddetto ribasso unico offerto in gara e alle prestazioni effettivamente rese secondo

quanto previsto nel capitolato. Le parti, in ogni caso, prendono atto che per la parte

dell'importo a misura, l'importo sopra indicato costituisce la dimensione massima

delle prestazioni, potendo essere attivate le suddette attività a consumo,

intendendosi quindi il suddetto importo quale massimale di spesa per il Comune e

non rappresentando in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero

ammontare. Il corrispettivo indicato nel presente contratto si riferisce alle prestazioni

rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione dell'iva, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall'Appaltatore (es. spese bancarie di bonifico) sono a carico dell'Appaltatore, comprese le spese contrattuali e le spese di bollo e registrazione.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del/i corrispettivo/i come sopra indicato. L'importo di cui sopra, per la parte a corpo, sarà erogato a canone dell'importo di Euro IVA ed oneri per la sicurezza esclusi., per la parte a misura secondo la consuntivazione prevista dal capitolato cui si rinvia. Nel corso dell'esecuzione delle prestazioni l'importo di cui sopra saranno erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti nel Capitolato cui si rinvia ed a misura dell'avanzamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Appaltatore potrà emettere fattura con cadenza prevista nel capitolato. L'Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia,

ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal Comune e pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere. Si procederà alla ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo o della verifica di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà contenere, il riferimento al CIG (Codice Identificativo gara) e al CUP (Codice Unico progetto). In ogni caso, qualsiasi importo sarà corrisposto solo successivamente all'accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilità del Comune, previo accertamento delle prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun interesse. I termini di pagamento delle predette fatture saranno 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture e accreditate, a spese dell'Appaltatore, sul conto corrente n. _____ intestato all'Appaltatore presso _____ codice IBAN: _____ . L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i a operare sul/sui

predetto/i conto/i sono contenute in apposita e sperata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo del comune della fattura corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare la correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive. **Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I.**, ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal presente contratto. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA inclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il

Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di

quanto sopra stabilito. VERIFICARE IL CASO **Nel caso in cui risulti aggiudicatario**

del contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme

sulla contabilità generale del Comune per i contratti passivi in materia di pagamento

del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi

esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole

società costituenti il raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità

solidale delle società raggruppate nei confronti del Comune, potranno provvedere

ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le società

componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente

svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto

costitutivo del Raggruppamento temporaneo di imprese. In tal caso, la società

mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere in maniera

unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e

delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese

raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a tutto quanto indicato

sopra, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture / lavori cui si riferisce.

Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo,

acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante

la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei

contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

dei dipendenti. Resta espressamente inteso che, in nessun caso l'Appaltatore potrà

sospendere la prestazione oggetto del presente contratto e comunque le attività

previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto

medesimo. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte del Comune. Ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'articolo 1 comma 629, della Legge n. 190 del 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, l'IVA non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario dl Comune. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Comune che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto secondo quanto previsto oltre nel presente atto.

6) Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute negli atti progettuali e nell'offerta tecnica. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le

esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o
 interruzioni alla collettività locale. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o
 richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali
 dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da
 terzi. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad
 avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni
 che saranno loro assegnate e con un contratto di lavoro nei termini di legge. Le
 prestazioni devono essere eseguite in Ossequio alle vigenti disposizioni normative in
 materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) L'Appaltatore pertanto
 deve garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette
 prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il
 Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.: L'Appaltatore riconosce al
 Comune la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute
 dal Comune non idonee alla perfetta esecuzione del contratto. L'esercizio di tale
 facoltà del Comune non comporterà alcun onere per lo stesso. Nel caso in cui
 l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà richiedere
 espressa autorizzazione al Comune. In tale ipotesi, il Comune si riserva la facoltà di
 approvare, tramite il direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta
 entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta
 corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Appaltatore, comunque, dovrà
 garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. Nel
 caso in cui l'Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la
 necessaria preventiva autorizzazione, il Comune si riserva, previa contestazione
 dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questi
 comunicate al Comune nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari di applicare

una penale di euro 500,00 (cinquecento/00). Sono in ogni caso a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi e compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti progettuali E nell'offerta tecnica. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla documentazione progettuale, , compresa l'offerta tecnica presentata in sede di gara e/o agli ordini di servizio eventualmente impartiti ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificatamente inserenti al settore cui lavori appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto, nonché quelle relative alla tenuta della contabilità, conformemente a quanto previsto nella parte II, titolo IX, capo I e Capo II, del D.P.R. n. 207/2010.

(eventuale se c'è avvalimento) Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la Amministrazione esegue in corso d'esecuzione le

verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

L'Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o nel Capitolato a:

a) eseguire le prestazioni nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente impartite dal Comune;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale;

c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali e nell'offerta tecnica;

e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;

f) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte

e comunicate dal Comune;

g) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

h) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione delle attività;

i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo, include, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie;

j) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attività e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

j) con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione"). L'appaltatore dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "regolamento

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché del codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative. L'appaltatore si impegna a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune. Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub- contratti stipulati dall'appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'appaltatore stesso di comunicare, al Comune il nome del sub-appaltatore, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività affidate. L'appaltatore si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per la stipula del presente contratto e per l'assunzione dei lavori oggetto dello stesso fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'appaltatore ha l'obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o

integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente. L'appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici interenti all'esecuzione delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, ad avviso dell'appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine quanto previsto nel capitolato e negli artt. 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. 207/2010.

8) L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese. In particolare l'appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e succ. modific. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai

commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca
 alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del
 contratto. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l'appaltatore si
 impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a
 tale scopo saranno predisposte dal Comune, nonché le indicazioni relative alla
 buona e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a
 qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle
 assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il
 pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai
 sensi di quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di
 ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali
 un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione
 del contratto (compreso il subappaltatore) il Comune provvederà a trattenere
 l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le
 inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente
 agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle
 retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto
 (compreso il subappaltatore) il Comune invita per iscritto il soggetto inadempiente ed
 in ogni caso l'affidatario a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia
 stata contestata formalmente e emotivamente la fondatezza della richiesta entro il
 termine sopra assegnato, il Comune paga, anche in corso d'opera direttamente ai
 lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
 all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
 inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo
 105 del D.lgs. n. 50/2016.

9) L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. L'appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel punto di cui oltre "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e ulteriori provvedimenti in materia.

10) L'appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto

Il Comune tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso, in ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici.

Con la stipula del presente contratto, il rappresentante legale dell'appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate. L'appaltatore acconsente, altresì, alla pubblicazione e diffusione tramite il sito internet del Comune nonché gli altri siti previsti dal D.lgs. N. 50/2018 del nominativo dell'aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L.190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'appaltatore prende atto ed acconsente alla pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet sezione “Società Trasparente. Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la

Protezione dei Dati Personali. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

L'appaltatore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto, e si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati personali. L'appaltatore prende atto che il Comune potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate. Se in ragione dell'oggetto del contratto, l'appaltatore sarà chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso con apposito atto potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'appaltatore a tal fine si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.

L'appaltatore dovrà consentire al Comune di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati

personali da parte del Fornitore e/o dei suoi subaffidatari e subappaltatori. Nel caso in cui l'appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Comune potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto e/o risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali

11) L'appaltatore nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi. Inoltre l'appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei suoi confronti e danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla non corretta esecuzione dei lavori e/o delle attività connesse e/o accessorie. Come previsto nel capitolato, cui si rinvia, è obbligo dell'appaltatore stipulare in conformità all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune, al personale del Comune, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'espletamento delle attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di

eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione dell'appalto oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy. In alternativa alla stipula della polizza che precede, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le attività previste nel presente contratto, fermo restando in ogni caso l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello riportato nel capitolato. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ex pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'appaltatore fermo restando che il Comune procederà a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

12) L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni ovvero **IN ALTERNATIVA**

l'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni. In quest'ultima seconda ipotesi si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati sotto.

VERIFICARE Per le prestazioni rese in subappalto, il Comune provvederà ad effettuare il relativo pagamento all'appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate nell'articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016. In caso di pagamenti effettuati dall'appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere al Comune entro venti giorni dal relativo pagamento copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara per assumere le attività oggetto del presente atto nonché dalla normativa vigente in materia di svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso il Comune, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il

	titolare del subappalto o del cottimo. EVENTUALE VERIFICARE IL CASO Analoga	
	dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di	
	raggruppamento temporaneo, società o consorzio.	
	Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:	
	- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti	
	di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata	
	- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo	
	dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.	
	In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto,	
	il Comune non autorizzerà il subappalto.	
	In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procederà a	
	richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando	
	all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà	
	autorizzato.	
	Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la	
	definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.	
	L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa	
	qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia	
	incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.	
	Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-	
	contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Comune, prima	
	dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:	
	- il nome del sub-contraente;	
	- l'importo del sub-contratto;	
	- l'oggetto delle attività affidate.	

L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Comune le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra, il Comune potrà risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs.

n. 50/2016

13) L'appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune;

14) Le penali sono stabilite nel capitolato e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, e fatto salvo quanto previsto al punto 7 del presente atto, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nel capitolato, nel presente atto e nell'offerta tecnica verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05 (zerovirgolazerocinqueper mille) per mille e il 5% (cinque percento) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. L'applicazione della penale non esclude la facoltà del Comune di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'appaltatore per iscritto. L'appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate

all'appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestatamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su proposta del Rup e/o direttore lavori, sentito l'organo di collaudo ove costituito. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà applicare all'appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo / valore massimo complessivo del contratto; l'appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% (...) dell'importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di

avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'appaltatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all'appaltatore una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail ecc. ecc.). Qualora l'appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

16) A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'appaltatore ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di euro (), mediante la stipula di una **VERIFICARE METTERE IL CASO** fideiussione/bancaria assicurativa n.....conprimarioIstituto bancario/assicurativo....., secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite e resa ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 e 140 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 in favore del Comune. . In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dall'appaltatore. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque,

sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso l'appaltatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. L'appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente atto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo ed in virtù del presente atto, pena la risoluzione di diritto del presente atto. medesimo. La cauzione deve presentare le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in caso d'opposizione dell'appaltatore ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;
- rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, comma 2 del codice civile La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nel limite massimo dell'80 () per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, subordinativamente alla preventiva consegna, da parte dell'appaltatore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune. Peraltro, qualora l'ammontare della

garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all'affidamento del contratto, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto.

17) In caso di inadempimento dell'appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dal Comune, il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (.....) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che il Comune., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con Pec, nei seguenti casi:

- | | |
|----|--|
| a) | l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; |
| b) | l'appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC |
| c) | il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all'appaltatore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE; |
| d) | qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del contratto nonché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi previste; |
| e) | qualora l'appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti progettuali o dall'offerta tecnica ovvero difformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto indicato negli atti progettuali o nell'offerta tecnica; |
| f) | fMancata presa in consegna dell'appalto o mancata presentazione per la presa in consegna dell'appalto da parte dell'appaltatore nel termine a tal fine fissato dal Comune. |
| g) | qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; |

h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nell'apposito punto del presente contratto;

i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n.231/01, che impediscano all'appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

k) in caso di avvalimento, ove in ragione di quanto dichiarato dall'appaltatore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

l) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

m) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

n)

o) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Comune secondo quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto;

p) nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (.....); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (.....); obblighi di riservatezza (.....); responsabilità per infortuni e danni (.....); sub affidamento/subappalto (.....); cauzione definitiva (.....); Divieto di cessione del contratto, cessione del credito (.....). Codice di comportamento – Modello di

organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001-Pino triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (.....)

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore). Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico

q) bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

r)

Il Comune deve risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazioneedacomunicarsi all'appaltatore tramitepec, neisequenticasi:

a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo80 delD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

Inoltre, il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative

all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

Il Comune , quando accerta un grave inadempimento dell'appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti all'appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno

Qualora l'appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di inadempimento dell'appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula

del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di pec dal Comune, per porre fine all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno. In tal caso l'appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore del Comune. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 es.m.i. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune, avrà diritto di escutere la garanzia prestata. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'appaltatore con pec . In ogni caso, resta fermo il diritto del medesimo Comune al risarcimento dell'ulteriore maggior danno. Il Comune, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta

18) Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 06 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla legge del 07 agosto 2012 n. 135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'operatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui successivamente alla stipula del presente contratto e in vigenza dello stesso il servizio oggetto del presente contratto sia reso disponibile in

uan convenzione di cui all'articolo 26 della legge 488/1999 stipulata da Consip o dal soggetto aggregatore regionale (Arca) o dal soggetto aggregatore della città metropolitana di Milano a condizioni di maggior vantaggio per il Comune e l'operatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni per adeguarsi a quelle di maggior vantaggio previste nelle citate convenzioni. In caso l'operatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

19) È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del D.lgs. n. 50/2016.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di cui in oggetto del presente atto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

20) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo

della provincia di Monza Brianza/Milano. Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

21) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e il Comune sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza. È esclusa la clausola arbitrale.

22) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica emdiant e "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'articolo 1 comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 come modificato dal DM 22/02/2007 per l'importo di euro 45. **(eventuale per ONLUS)** il presente atto è redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 27 bis della tabella B allegata al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 642;

23) Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

VERIFICARE IL CASO In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del d.LGS. N. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter,

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede inofferta

24) il presente contratto ed SE DEL CASO i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed SE DEL CASO ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

24) A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio

.....indirizzo

postea

elettronica.....telefax.....

.....Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a discrezione del

Comune all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata o a mezzo di lettera

raccomandata all'indirizzo sopra indicato o a mezzo telefax al numero sopra

riportato, dati dichiarati dall'appaltatore e, fermo quanto comunicato tramite atti stesi

in contraddittorio, che non necessitano di ulteriore comunicazione.

25) Il Comune si impegna a comunicare all'appaltatore il nominativo del responsabile

del procedimento, del Direttore dell'esecuzione ove diverso dal primo, nonché degli

altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e ogni

eventuale variazione al riguardo. L'appaltatore dichiara che il signor

.....è **in alternativa** si impegna a comunicare al Comune entro

due giorni dalla sottoscrizione del presente atto il nominativo del, responsabile del

coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, anche per

gli aspetti relativi alla sicurezza (*diversamente specificare*) della disciplina,

dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di

osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e

dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto verranno eseguite sotto la

propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell'appaltatore.

In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il

nominativo del sostituto.

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto redatto da me,

Segretario generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo e il

controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n.(.....)

pagine a video, con imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante

"Modello Unico Informatico", dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia

richiesta, l'hanno ritenuto conforme alle loro volontà e lo approvano ed a conferma di ciò lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e certifico io, Segretario rogante che:

- il sig. In rappresentanza di ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata.

Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

Per l'Amm. C.le – (f.to in modalità elettronica)

Per (f.to in modalità elettronica)

Il Segretario generale rogante – (f.to in modalità elettronica)

Il sottoscritto nella sua qualità di dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'operatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Durata); art. 6 (corrispettivi modalità di pagamento e fatturazione); art. 7 (condizioni e modalità di esecuzione e obbligazioni dell'appaltatore); art. 10 (Trattamento dei dati personali); art. 11 (Responsabilità, Brevetti industriali e diritti d'autore); art. 13 (subappalto); art. 15 (Penali e procedimento di contestazione); art. 16(Cauzione); art. 17 (Risoluzione); art. 18 (Recesso); art. 19 (Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito);

art. 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 24 (Foro competente); art. 27 (clausola finale);

L'APPALTATORE

(f.to in modalità elettronica)